

Capitolato Speciale Lotto 7

COMUNE DI FANANO
(Provincia di Modena)

Capitolato speciale dell'assicurazione

Responsabilità Civile Patrimoniale

Durata del contratto

dalle ore 24 del:	30/04/2020
alle ore 24 del:	31/12/2023

Sommario

DEFINIZIONI

CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE

- Art. 1 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio
- Art. 2 - Altre assicurazioni
- Art. 3 - Pagamento del premio e decorrenza della garanzia
- Art. 4 - Modifiche dell'Assicurazione - Forma delle comunicazioni
- Art. 5 - Variazioni del rischio
- Art. 6 - Durata del contratto
- Art. 7 - Obblighi dell'Assicurato in caso di Sinistro
- Art. 8 - Oneri fiscali
- Art. 9 - Foro competente
- Art. 10 - Rinvio alle norme di legge
- Art. 11 - Informazione sinistri
- Art. 12 - Interpretazione del contratto
- Art. 13 - Clausola broker
- Art. 13 - Clausola broker (operante - in alternativa alla precedente - in caso di polizza Lloyd's)
- Art. 14 - Coassicurazione e delega (se consentita dalla procedura di selezione per l'affidamento del contratto)
- Art. 15 - Obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari

NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITA' CIVILE PATRIMONIALE DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

- Art. 16 - Oggetto dell'assicurazione
- Art. 17 - Estensioni di copertura
- Art. 17bis - Estensione di copertura per Responsabilità Civile professionale dei Dipendenti tecnici
- Art. 17ter - Estensione alla RC derivante dall'attività di Dipendenti Legali
- Art. 18 - Massimali dell'assicurazione - Franchigia
- Art. 19 - Esclusioni
- Art. 20 - Periodo di efficacia della garanzia
- Art. 21 - Estensione territoriale
- Art. 22 - Persone non considerate terzi
- Art. 23 - Vincolo di solidarietà
- Art. 24 - Sinistri in serie
- Art. 25 - Gestione delle vertenze di danno - Spese legali
- Art. 26 - Determinazione e Regolazione del premio

NORME SPECIALI RELATIVE ALL'ASSICURAZIONE DEI DIPENDENTI CON INCARICHI DI PROGETTAZIONE DI LAVORI

- Art. 27 - Attivazione coperture per Progettisti

Appendice 1 - Modulo proposta di Assicurazione della Responsabilità Professionale del Progettista Interno alla Stazione Appaltante

ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITA' PROFESSIONALE DEL PROGETTISTA INTERNO ALLA STAZIONE APPALTANTE (ART. 24 COMMA 4 DEL D.LGS. 50/2016)

DEFINIZIONI

CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE

- Art. 1 - Dichiarazioni
- Art. 2 - Altre assicurazioni
- Art. 3 - Pagamento del Premio
- Art. 4 - Forma delle comunicazioni e modifiche dell'Assicurazione
- Art. 5 - Obblighi dell'Assicurato e/o del Contraente
- Art. 6 - Durata ed efficacia dell'assicurazione
- Art. 7 - Oneri fiscali
- Art. 8 - Foro competente
- Art. 9 - Rinvio alle norme di legge
- Art. 10 - Calcolo dei Premi
- Art. 11 - Clausola broker
- Art. 11 - Clausola broker (operante - in alternativa alla precedente - in caso di polizza Lloyd's)
- Art. 12 - Obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari

NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ PROFESSIONALE DEL PROGETTISTA INTERNO ALLA STAZIONE APPALTANTE

- Art. 13 - Oggetto dell'Assicurazione
- Art. 14 - Inizio e termine della garanzia - Forma "claims made"
- Art. 15 - Massimale
- Art. 16 - Estensione territoriale
- Art. 17 - Rischi esclusi dall'Assicurazione
- Art. 18 - Vincolo di solidarietà
- Art. 19 - Gestione delle vertenze di danno - Spese Legali
- Art. 20 - Clausola di raccordo

SCHEDA DI POLIZZA

POLIZZA DI ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITA' CIVILE PATRIMONIALE
DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

DEFINIZIONI

Ai seguenti termini, utilizzati nel contratto, le Parti convengono di attribuire il significato di seguito precisato:

Amministratore

Ogni persona che sia stata e/o si trovi e/o sarà collegata all'Assicurato in forza di un mandato e che partecipi alle attività istituzionali dell'Assicurato stesso.

Assicurazione

Il contratto di assicurazione.

Assicurato

il Contraente - compresi tutti gli uffici, i servizi e i distaccamenti di cui si compone - quale soggetto il cui interesse è tutelato dall'assicurazione.

Broker incaricato

Assiteca BSA Srl (intermediario iscritto R.U.I. sezione B n. 163861), mandatario incaricato dal Contraente per la gestione ed esecuzione del contratto, ai sensi dell'art. 109 comma 2 lett. b) del D.lgs. n. 209/2005.

Compagnia/Società/Assicuratori

L'impresa assicuratrice e le eventuali imprese coassicuratrici (qualora previste).

Contraente

Il soggetto che stipula l'assicurazione, come indicato nella Scheda Tecnica di Polizza

Danno

Qualsiasi pregiudizio subito da terzi suscettibile di valutazione economica.

Danni Materiali

Il pregiudizio economico subito da terzi conseguente a danneggiamento di cose o animali, lesioni personali, morte.

Dipendente:

Qualsiasi persona che sia stata, si trovi e/o sarà alle dirette dipendenze dell'Assicurato e quindi sia a questo collegata da:

- rapporto di impiego, cioè il personale compreso e non compreso nell'assicurazione obbligatoria per gli infortuni sul lavoro (INAIL e non INAIL);
- rapporto di servizio, cioè il personale estraneo al Contraente ma inserito a qualsiasi titolo direttamente o indirettamente nell'apparato organizzativo del Contraente stesso.

Dipendente Legale

Qualsiasi persona, regolarmente qualificata in legge, abilitata o comunque in regola con le disposizioni di legge ed iscritta all'Albo Speciale di cui all'art. 3 ultimo comma RD.L. n. 1578 del 27.11.1933 (Legge Professionale Forense) e che svolge le funzioni di avvocato in qualità di dipendente dell'Assicurato.

Dipendente Tecnico

Qualsiasi persona, regolarmente abilitata o comunque in regola con le disposizioni di legge per l'affidamento dell'incarico professionale, che si trovi alle dipendenze dell'Assicurato e che predispone e sottoscrive il progetto, dirige e/o segue e sorveglia l'esecuzione dei lavori e/o esegue il collaudo statico dell'opera, nonché il Responsabile Unico del Procedimento, il/i soggetto/i che svolge/svolgono attività di supporto al Responsabile Unico del Procedimento, il verificatore, il validatore e qualsiasi altra persona fisica in rapporto di dipendenza con l'Assicurato che svolga attività tecniche previste dalla normativa in vigore per conto e nell'interesse della Pubblica Amministrazione.

Evento Dannoso

Il fatto, l'atto, l'omissione o il ritardo, da cui scaturisce la Richiesta di risarcimento.

Massimale

La massima esposizione della Società per ogni Sinistro e/o anno.

Perdite Patrimoniali

Il pregiudizio economico subito da terzi che non sia conseguenza di Danni Materiali.

Periodo di Assicurazione

Il periodo di durata dell'assicurazione indicato nella Scheda di Polizza nonché le eventuali proroghe.

Periodo di Efficacia

Il periodo intercorrente tra la data di retroattività convenuta, quale indicata nella Scheda di Polizza e la data di scadenza del Periodo di Assicurazione.

Polizza

Il documento che prova l'assicurazione.

Premio

La somma dovuta dal Contraente alla Società.

Pubblica Amministrazione

Ogni personalità giuridica (quali, a titolo esemplificativo: Regioni, Province, Comuni, Comunità Montane e Isolate, Aziende Speciali, Consorzi Pubblici, Camere di Commercio, A.R.P.A., A.S.L. o A.U.S.L., Aziende Ospedaliere pubbliche, Case di Riposo pubbliche, IPAB, ASP, IACP, ACER e simili, Enti, Agenzie e Amministrazioni dello Stato, Università, Aeroporti, Autorità Portuali, Aziende Forestali, Parchi, Enti o Associazioni Varie, Fondazioni, Musei) la cui attività sia soggetta alla giurisdizione della Corte dei Conti.

Responsabilità Amministrativo - Contabile

la responsabilità in cui incorrono gli Amministratori ed i Dipendenti che, per inosservanza degli obblighi o doveri derivanti dal proprio mandato o dal proprio rapporto di servizio, abbiano cagionato una Perdita Patrimoniale al proprio Ente di Appartenenza, ad un altro Ente Pubblico o, più in generale, allo Stato o alla Pubblica Amministrazione; per i cosiddetti "agenti contabili" tale responsabilità si estende anche alla gestione di beni, valori o denaro pubblico;

Responsabilità Civile

La responsabilità che possa gravare sull'Assicurato e che derivi dall'esercizio da parte dei Dipendenti del Contraente delle loro funzioni e attività, ai sensi dell'art. 2043 e successivi articoli del C.C. e dell'art. 28 della Costituzione, inclusa la responsabilità civile conseguente alla lesione di interessi legittimi derivante dall'esercizio dell'attività amministrativa.

Retribuzioni lorde

L'ammontare delle retribuzioni - al lordo delle ritenute previdenziali e fiscali - corrisposte dal Contraente ai Dipendenti, con esclusione di quelli in rapporto di servizio così come da definizione di "Dipendente", nonché le remunerazioni erogate agli Amministratori.

Richiesta di risarcimento

- a. domanda giudiziale di condanna al risarcimento dei danni, anche a seguito di una sentenza definitiva;
- b. azione civile di risarcimento danni promossa dalla parte civile nel processo penale nei confronti dell'amministrazione quale civilmente responsabile;
- c. qualsiasi comunicazione scritta pervenuta all'Assicurato che contenga una richiesta di risarcimento dei danni;

Ai fini dell'assicurazione le richieste di risarcimento derivanti da un singolo Evento Dannoso saranno considerate alla stregua di una singola richiesta di risarcimento.

Risarcimento/Indennizzo

La somma dovuta dalla Società in caso di Sinistro.

Scheda di Polizza

Il documento unito alla polizza per formarne parte integrante e recante, in sintesi, i riferimenti principali dell'assicurazione.

Sinistro

Il ricevimento di una Richiesta di risarcimento per la quale è prestata l'Assicurazione.

Sinistri in serie

Il ricevimento di Richieste di risarcimento riconducibili a un medesimo atto o fatto originario che abbia coinvolto più soggetti danneggiati.

CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE

Art. 1 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze dell'Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'Indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione, ai sensi degli Art. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile, unicamente in caso di dolo, fermo il diritto della Società, una volta venuta a conoscenza di circostanze aggravanti che comportino un premio maggiore, di richiedere la relative modifica delle condizioni in corso.

Art. 2 - Altre assicurazioni

L'Assicurato, a parziale deroga del disposto dell'art. 1910 del Codice Civile, è esonerato dall'obbligo di comunicare agli Assicuratori l'esistenza e la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio, fermo restando l'obbligo, in caso di sinistro, di darne comunicazione a tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri.

Art. 3 - Pagamento del premio e decorrenza della garanzia

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24.00 del giorno indicato in polizza e la Società avrà diritto al pagamento del premio entro i 90 giorni successivi all'effetto della presente assicurazione, a parziale deroga dell'art. 1901 del Codice Civile.

I premi potranno essere pagati alla Direzione della Società o alla sede dell'Agenzia alla quale è assegnata la polizza, anche per il tramite del broker.

Si conviene tra le parti di considerare a tutti gli effetti come data di avvenuto pagamento, quella dell'atto che conferisce ordine di liquidazione della spesa con richiesta di mandato al Settore Ragioneria del Contraente, a condizione che venga data comunicazione scritta alla Società degli estremi dell'atto.

Se il Contraente non paga i premi o le rate di premio successivi, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24:00 del 90° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24:00 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze ed il diritto della Società al pagamento dei premi scaduti ai sensi dell'art. 1901 del Codice Civile.

Ai sensi dell'art. 48 e 48 bis del DPR 602/1973 la Società dà atto che l'Assicurazione conserva la propria validità anche durante il decorso delle eventuali verifiche effettuate dal Contraente ai sensi del D.M.E.F. del 18 gennaio 2008 n. 40, ivi compreso il periodo di sospensione di 30 giorni di cui all'art. 3 del Decreto.

Inoltre il pagamento effettuato dal Contraente direttamente all'Agente di Riscossione ai sensi dell'art. 72 bis del DPR 602/1973 costituisce adempimento, ai fini dell'art. 1901 del Codice Civile, nei confronti della Società stessa.

L'Assicurazione è altresì operante fino al termine delle verifiche e dei controlli che il Contraente è tenuto ad effettuare in relazione alle vigenti disposizioni normative per la stipula dei contratti con le Pubbliche Amministrazioni, anche qualora dette verifiche e controlli eccedessero temporalmente rispetto ai termini di mora richiamati nel presente articolo.

Il termine temporale concesso per i pagamenti dei premi di prima rata e delle rate successive è operante anche per le appendici contrattuali emesse a titolo oneroso, i rinnovi e le proroghe, fermo quanto diversamente normato dalla clausola di regolazione del premio, ove prevista.

Art. 4 - Modifiche dell'Assicurazione - Forma delle comunicazioni

Le eventuali modifiche dell'assicurazione devono essere provate per iscritto.

Tutte le comunicazioni inerenti il contratto, saranno considerate valide se fatte dall'una all'altra parte con lettera raccomandata o PEC o telegramma o telefax o e-mail.

Art 5 - Variazioni del rischio

Le parti convengono che le variazioni che comportano diminuzioni o aggravamento del rischio conseguenti a disposizioni di leggi, di regolamenti o di atti amministrativi, non sono soggette alla disciplina degli artt. 1897 e 1898 del Codice Civile, e che pertanto il nuovo rischio rientra automaticamente in garanzia senza modifica del

premio, ad eccezione di quelle modificative della natura dell'Assicurato che comporteranno, a far tempo dalla data dell'intervenuta modifica, la risoluzione di diritto del contratto e la non ripetibilità, neppure parziale, dell'eventuale premio annuo corrisposto. Nel caso di diminuzione del rischio, la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successive alla comunicazione del Contraente, ai sensi dell'art. 1897 CC, e rinuncia al relativo diritto di recesso.

Art. 6 - Durata del contratto

Il presente contratto ha la durata indicata nella Scheda Tecnica e cessa di avere effetto alla scadenza stabilita.

Su espressa richiesta scritta del Contraente, al fine di consentire l'espletamento della procedura per l'aggiudicazione di un nuovo contratto, la Società s'impegna tuttavia a prorogare l'assicurazione, alle condizioni economiche e normative in corso, per un periodo massimo di 6 mesi oltre la scadenza contrattuale e dietro corresponsione del corrispondente rateo di premio.

Il Contraente, a seguito di intervenuta disponibilità di convenzioni CONSIP o accordi quadro resi disponibili da centrali di committenza (art. 1 comma 13 del D.L. n. 95/2012, convertito con Legge n. 135/2012 e ss.mm. e ii.), si riserva di recedere dal contratto qualora accerti la sussistenza di condizioni più vantaggiose rispetto a quelle praticate dalla Società, nel caso in cui quest'ultima non sia disposta all'adeguamento delle economiche del contratto a tali migliori condizioni. Il recesso diverrà operativo previo invio di apposita comunicazione, e fissando un preavviso non inferiore ai 15 giorni.

Il Contraente e la Società hanno inoltre la facoltà di rescindere il contratto medesimo ad ogni scadenza annua intermedia, mediante comunicazione scritta, da inviarsi almeno 90 (novanta) giorni prima della scadenza annuale.

Art. 7 - Obblighi dell'Assicurato in caso di Sinistro

In caso di Sinistro, l'Assicurato deve darne avviso scritto, alla Società oppure al broker incaricato, entro 30 (trenta) giorni da quando il settore o l'ufficio competente è venuto a conoscenza del verificarsi di una delle condizioni descritte alla definizione di richiesta di risarcimento.

L'inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, ai sensi dell'Art. 1915 del Codice Civile.

Art. 8 - Oneri fiscali

Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico dell'Assicurato.

Art. 9 - Foro competente

Per le controversie riguardanti l'esecuzione del presente contratto è competente, a scelta del Contraente, il Foro del luogo dove ha sede lo stesso oppure l'Assicurato, fatto salvo quanto previsto dal D.lgs. n. 28/2010 e s.m. e i.

Art. 10 - Rinvio alle norme di legge

Per quanto non è espressamente regolato dalle presenti condizioni contrattuali valgono le norme di legge.

Art. 11 - Informazione sinistri

La Società si impegna a fornire al Contraente e/o al Broker incaricato, con cadenza annuale, qualificati resoconti sullo stato dei sinistri riguardanti il presente contratto e, in particolare, l'elenco dei sinistri denunciati, recante:

- numero del sinistro della Società;
- data di accadimento;
- tipologia del danno;
- stato del sinistro ("in trattativa", "liquidato" e "chiuso senza seguito");
- importo liquidato e relativa data della liquidazione;
- importo riservato;
- per i sinistri respinti, se richiesto, le motivazioni scritte.

La documentazione di cui sopra dovrà essere fornita mediante supporto informatico compatibile e utilizzabile dal Contraente, entro 20 giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta scritta.

Gli obblighi precedentemente descritti non impediscono al Contraente di chiedere e ottenere un aggiornamento con le modalità di cui sopra in date diverse da quelle indicate.

In particolare, nel caso in cui la Società esercitasse la facoltà di recesso di cui alla norma "Recesso in caso di sinistro", la statistica dettagliata dei sinistri deve essere fornita in automatico dalla Società entro e non oltre 30 giorni naturali e consecutivi dalla data di invio della comunicazione di recesso.

Le predette statistiche possono essere richieste anche successivamente alla scadenza della polizza, fino alla definizione di tutte le pratiche.

La Società si impegna a trasmettere l'aggiornamento dei sinistri entro e non oltre 30 giorni naturali e consecutivi dalla ricezione della richiesta inviata a mezzo fax o posta elettronica dal Contraente e/o dal Broker.

In caso di inadempienza da parte della Società, il Contraente provvederà a formalizzare contestazione scritta a mezzo raccomandata A.R. o PEC, assegnando alla Società un termine non superiore a 10 giorni naturali e consecutivi per adempiere al proprio impegno ovvero per produrre controdeduzioni, dopodiché potrà intervenire con le modalità previste dalle norme in vigore.

Art. 12 - Interpretazione del contratto

Il presente capitolato normativo abroga e sostituisce ogni diversa previsione degli stampati della Società eventualmente uniti all'assicurazione, restando convenuto che la firma apposta dal Contraente sui detti stampati vale esclusivamente quale presa d'atto del premio e della ripartizione del rischio fra le Società eventualmente partecipanti alla coassicurazione. Ciò premesso, si conviene fra le parti che in caso di dubbia interpretazione delle norme contrattuali verrà data l'interpretazione più estensiva e più favorevole al Contraente/Assicurato.

Art. 13 - Clausola broker

Il Contraente si avvale, per la gestione e l'esecuzione del presente contratto dell'assistenza e della consulenza del Broker incaricato.

Pertanto, a parziale deroga delle norme che regolano l'assicurazione, il Contraente e la Società si danno reciprocamente atto che ogni comunicazione inerente all'esecuzione del presente contratto - con la sola eccezione di quelle riguardanti la durata e la cessazione del rapporto assicurativo - dovrà essere trasmessa, dall'una all'altra parte, unicamente per il tramite del Broker incaricato. Per effetto di tale pattuizione, ogni comunicazione fatta dal Contraente/Assicurato al Broker incaricato si intenderà come fatta alla Società e viceversa, come pure ogni comunicazione fatta dal Broker incaricato in nome e per conto del Contraente/Assicurato, si intenderà come fatta dal Contraente/Assicurato stesso.

Resta inteso che il Broker incaricato gestirà in esclusiva per conto del Contraente il contratto sottoscritto per tutto il permanere in vigore dell'incarico di brokeraggio, con l'impegno del Contraente a comunicarne alla Società l'eventuale revoca ovvero ogni variazione del rapporto che possa riguardare il presente contratto.

La Società dà e prende atto che il pagamento dei premi viene effettuato tramite il Broker incaricato e riconosce che il pagamento effettuato in buona fede dal Contraente al Broker incaricato si considera - ai fini di quanto disposto dall'art. 1901 C.C. - come eseguito nei confronti della Società e deve pertanto intendersi liberatorio per il Contraente.

Il Broker incaricato si impegna a dare una tempestiva comunicazione alla Società degli incassi realizzati per titoli relativi al presente contratto rilasciati dalla Società medesima procedendo quindi a regolarne i rispettivi importi con estratto all'ultimo giorno del mese nel quale è stato effettuato l'incasso e alla corresponsione materiale dei premi entro il giorno 10 del mese successivo.

La remunerazione del Broker è a carico della Società nella misura percentuale pari al 11% (undici per cento) del premio di assicurazione.

Art. 13 - Clausola broker (operante - in alternativa alla precedente - in caso di polizza Lloyd's)

Il Contraente dichiara di avvalersi, per la gestione e l'esecuzione del presente contratto - ivi compreso il pagamento dei premi - dell'assistenza e della consulenza del Broker incaricato. Pertanto:

- a. ogni comunicazione effettuata al Broker dal Corrispondente/Coverholder dei Lloyd's si considererà come effettuata al Contraente;

- b. ogni comunicazione effettuata dal Broker al Corrispondente/Coverholder dei Lloyd's si considererà come effettuata dal Contraente stesso.

Gli Assicuratori conferiscono mandato al Corrispondente/Coverholder dei Lloyd's di ricevere e trasmettere la corrispondenza relativa alla presente polizza e, pertanto:

- c. ogni comunicazione effettuata al Corrispondente/Coverholder dei Lloyd's si considererà come effettuata agli Assicuratori;
- d. ogni comunicazione effettuata dal Corrispondente/Coverholder dei Lloyd's si considererà come effettuata dagli Assicuratori.

Resta inteso che il Broker incaricato gestirà in esclusiva per conto del Contraente il contratto sottoscritto per tutto il permanere in vigore dell'incarico di brokeraggio, con l'impegno del Contraente a comunicarne alla Società l'eventuale revoca ovvero ogni variazione del rapporto che possa riguardare il presente contratto.

Gli Assicuratori danno e prendono atto che il pagamento dei premi viene effettuato tramite il Broker incaricato e riconoscono che il pagamento effettuato in buona fede dal Contraente al Broker incaricato si considera - ai fini di quanto disposto dall'art. 1901 C.C. - come eseguito nei confronti degli Assicuratori e deve pertanto intendersi liberatorio per il Contraente.

La remunerazione del Broker è a carico della Società nella misura percentuale pari al 11% (undici per cento) del premio complessivo dell'assicurazione.

Art. 14 - Coassicurazione e delega (se consentita dalla procedura di selezione per l'affidamento del contratto)

Se l'assicurazione è ripartita per quote tra più Società coassicuratrici, ciascuna di esse deve essere indicata nel riparto allegato alla polizza, ferma restando - in espressa deroga all'articolo 1911 del Codice Civile - la responsabilità solidale di tutte le Imprese coassicuratrici nei confronti del Contraente e dell'Assicurato per le obbligazioni assunte con la stipula dell'Assicurazione. Rimane stabilito che:

- con la firma del presente contratto le Coassicuratrici conferiscono mandato alla Società Delegataria per firmare i successivi documenti contrattuali e compiere tutti i necessari atti di gestione anche in loro nome e per loro conto; pertanto la firma apposta sui detti documenti dalla società Delegataria li rende validi ad ogni effetto anche per le coassicuratrici (per le rispettive quote), senza che da queste possano essere opponibili eccezioni o limitazioni di sorta.
- tutte le comunicazioni inerenti al contratto, ivi comprese quelle relative al recesso ed alla disdetta, devono trasmettersi dall'una all'altra parte unicamente per il tramite della Società coassicuratrice Delegataria e del Contraente ed ogni comunicazione si intende data o ricevuta dalla Società Delegataria anche nel nome e per conto di tutte le Coassicuratrici;
- i premi di polizza verranno corrisposti dal Contraente al Broker incaricato che provvederà a rimmetterli unicamente nei confronti della Società Delegataria per conto di tutte le coassicuratrici. In caso di revoca dell'incarico al broker, e successivamente alla cessazione dello stesso, il pagamento dei premi potrà essere effettuato dal Contraente direttamente nei confronti della Società Delegataria per conto di tutte le coassicuratrici;

Nel caso in cui il presente contratto di assicurazione sia aggiudicato a un raggruppamento temporaneo di imprese, costituitosi in termini di legge, si deroga al disposto dell'art. 1911 del Codice Civile, essendo tutte le imprese sottoscrittrici responsabili in solido nei confronti del Contraente. La delega assicurativa è assunta dalla Società indicata dal raggruppamento di imprese quale mandataria.

Art. 15 - Obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari

La Società è tenuta ad assolvere a tutti gli obblighi di tracciabilità previsti dalla legge n. 136/2010 e ss.mm. e ii.

Nel caso in cui la Società, nei rapporti nascenti con i propri eventuali subappaltatori, subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all'espletamento del presente appalto di servizi, abbia notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all'art. 3 della legge n. 136/2010, ne dà immediata comunicazione alla Stazione Appaltante ed alla Prefettura - Ufficio territoriale del Governo della Provincia ove ha sede la Stazione appaltante.

L'Amministrazione può verificare, in occasione di ogni pagamento all'appaltatore e con interventi di controllo ulteriori, l'assolvimento da parte dello stesso, dei subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all'espletamento del presente appalto di servizi, agli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari. La Società s'impegna a fornire ogni documentazione atta a comprovare il rispetto, da parte propria nonché dei subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all'espletamento del presente appalto di servizi, degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n. 136/2010. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, nelle transazioni finanziarie relative a pagamenti effettuati dagli appaltatori, subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all'espletamento del presente appalto di servizi, costituisce causa di risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c.

La risoluzione si verifica quando la parte interessata dichiara all'altra che intende valersi della presente clausola risolutiva. La risoluzione, in base all'art. 1458 c.c., non si estende alle obbligazioni della Società derivanti da sinistri verificatisi antecedentemente alla risoluzione del contratto.

NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ CIVILE PATRIMONIALE DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

Art. 16 - Oggetto dell'assicurazione

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare a titolo di risarcimento, quale civilmente responsabile a norma di legge per le perdite patrimoniali cagionate a terzi in conseguenza di un evento dannoso di cui l'Ente Assicurato debba rispondere, in relazione allo svolgimento dell'attività, dei suoi compiti istituzionali e all'erogazione di servizi propri, delegati, trasferiti, complementari e sussidiari.

Sono comprese nella garanzia le somme che l'Assicurato sia tenuto a pagare per effetto di decisioni di qualunque organo di giustizia civile o amministrativa dello Stato.

La Società terrà inoltre indenne l'Assicurato:

- a) di quanto sia tenuto a risarcire al terzo danneggiato, a seguito di sentenza definitiva della Corte dei Conti nei confronti di uno o più Dipendenti e/o Amministratori, per la Responsabilità Amministrativa o Amministrativa Contabile, per effetto della differenza determinatasi tra l'ammontare pagato dall'Assicurato e l'ammontare che la Corte dei Conti - anche per l'esercizio del potere riduttivo che le compete - abbia posto a personale carico del Dipendente o dell'Amministratore responsabile per colpa grave;
- b) del pregiudizio economico sofferto in conseguenza dell'azione diretta della Corte dei Conti per danno erariale, nei confronti di uno o più Dipendenti e/o Amministratori qualora, per effetto dell'esercizio del potere riduttivo da parte della stessa Corte dei Conti, sia rimasta a carico dell'Assicurato la differenza tra l'ammontare del danno erariale pagabile e l'ammontare che la Corte dei Conti abbia posto a personale carico del Dipendente o Amministratore responsabile.

Sono comprese le perdite patrimoniali conseguenti a smarrimento, distruzione o deterioramento di atti, documenti o titoli non al portatore purché non derivanti da incendio, furto o rapina.

Le garanzie della presente assicurazione si intendono sempre operanti; è fatta salva la facoltà di esercitare, qualora ne ricorrano le condizioni previste dalla legge:

1. l'azione del Contraente ai sensi dell'art. 22 c. 2 del T.U. 3/1957 e di altre disposizioni e normative vigenti al riguardo
2. il diritto di rivalsa della Società ai sensi dell'art. 1916 Codice Civile, nei confronti dei soggetti responsabili

Art. 17 - Estensioni di copertura

A mero titolo indicativo e non limitativo l'assicurazione deve intendersi operante anche per:

- a) Interruzione o sospensione di attività di Terzi
L'assicurazione comprende le Perdite Patrimoniali sofferte da terzi a seguito di interruzioni o sospensioni totali o parziali, mancato o ritardato inizio, di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi.
- b) Attività connessa all'assunzione del Personale

L'assicurazione comprende la responsabilità contrattuale per le Perdite Patrimoniali derivanti dall'attività connessa all'assunzione e gestione del personale.

Per tali Perdite Patrimoniali l'assicurazione è prestata con il limite del Massimale assicurato per sinistro, indipendentemente dal numero di sinistri verificatisi nel corso di un medesimo periodo assicurativo annuo.

c) Attività di rappresentanza

L'assicurazione si intende estesa alle richieste di risarcimento derivanti da incarichi di carattere collegiale e/o commissariale svolti dai singoli Dipendenti e/o Amministratori dell'Assicurato Contraente in rappresentanza e su mandato dello stesso in altri organi collegiali. Altresì l'assicurazione si intende estesa alle richieste di risarcimento derivanti dall'attività svolta dai Dipendenti per conto di altra Pubblica Amministrazione a seguito di delega o comando da parte del Contraente o suoi organi.

d) Estensione D.lgs. n. 81/2008

Sempre che i soggetti incaricati dall'Assicurato, siano in possesso delle qualifiche legalmente richieste e che si siano sottoposti all'addestramento previsto dalla legge, la copertura assicurativa, ferme le altre condizioni di polizza, è operante per la responsabilità dell'Assicurato per le perdite patrimoniali derivanti da involontarie violazioni della normativa in materia di igiene (rumori, microclima, polveri e fumi, acque e vapore), sicurezza e salute dei lavoratori sui luoghi di lavoro. Sono pertanto comprese in garanzia le responsabilità derivanti all'Assicurato per le attività svolte da soggetti dallo stesso incaricati per le funzioni di:

1. "Datore di lavoro" e/o "Responsabile del servizio di prevenzione e protezione" ai sensi del D.lgs. n. 81/2008 e successive modifiche e/o integrazioni. Si precisa che la presente estensione di copertura è pienamente operante anche nel caso di Dipendenti che non abbiano seguito un idoneo corso, quando lo stesso non sia previsto dal medesimo Decreto Legislativo.
2. "Committente", "Responsabile dei lavori", Coordinatore per la Progettazione e/o Coordinatore per l'esecuzione dei lavori ai sensi del Decreto Legislativo n. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni.

e) Perdite Patrimoniali derivanti dall'attività di cui alle disposizioni del Regolamento (UE) n. 679 del 27 aprile 2016 (Regolamento generale sulla protezione dei dati - GDPR),

L'assicurazione comprende anche le fattispecie di responsabilità civile derivanti all'Assicurato ai sensi delle disposizioni del Regolamento (UE) n. 679 del 27 aprile 2016 (Regolamento generale sulla protezione dei dati GDPR) e ss.mm. e ii., per eventuali perdite patrimoniali e non patrimoniali cagionate a terzi in conseguenza dell'errato trattamento (raccolta, registrazione, elaborazione, conservazione, utilizzo, comunicazione e diffusione) dei dati personali dei terzi, purché conseguenti a fatti involontari e non derivanti da comportamenti illeciti continuativi.

f) Perdite patrimoniali da multe, ammende, sanzioni amministrative e pecuniarie

L'assicurazione comprende le perdite patrimoniali che l'Assicurato sia tenuto a risarcire per multe e/o ammende, sanzioni amministrative e/o pecuniarie inflitte a terzi a seguito di errori, anche professionali, dei propri Amministratori e Dipendenti.

g) Attività svolta ai sensi del D.lgs. 50/2016 e ss.mm. e ii.

L'Assicurazione è operante per le responsabilità derivanti all'Assicurato in conseguenza di perdite patrimoniali, esclusi i danni materiali e corporali, conseguenti a Evento Dannoso connesso allo svolgimento delle procedure di gara previste ai sensi della normativa vigente.

Art. 17bis - Estensione di copertura per Responsabilità Civile professionale dei Dipendenti tecnici

Fermo quanto previsto dalle precedenti condizioni di polizza si precisa che l'Assicurazione è operante per la Responsabilità civile dell'Assicurato a seguito di qualsiasi richiesta di risarcimento avanzata da terzi per qualsiasi Evento Dannoso riconducibile a responsabilità civile di uno o più dei Dipendenti Tecnici del Contraente Assicurato. L'Assicurazione è estesa ai danni conseguenti a lesioni personali, morte o danneggiamento a cose, connessi all'esercizio dell'attività di Dipendente Tecnico come descritta nelle "Definizioni" di polizza, quali a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo:

a) progettista, direttore dei lavori e collaudatore;

- b) geologo, in quanto svolta nell'ambito di un incarico di progettazione;
- c) attività di consulenza e controlli in materia di ecologia e ambiente, fonti di inquinamento (emissioni, acque reflue e fanghi, rifiuti, rumore), verde industriale (impatto paesaggistico ed ambientale, aree verdi, giardini, verde antirumore);
- d) verifica e validazione di progetti;
- e) "responsabile del procedimento" di cui al D.lgs. 50/2016 e ss.mm. e ii.

L'Assicurazione è altresì operante:

- f) per le responsabilità poste a carico dell'Assicurato dalla normativa in materia di igiene, sicurezza e salute dei lavoratori sui luoghi di lavoro; sono pertanto comprese nell'Assicurazione anche le attività di:
 - f1) "Datore di lavoro" e/o "Responsabile del servizio di prevenzione e protezione" e/o le altre figure previste dal D. M. 363/98 ai sensi del D. Lgs. n. 81/2008 e ss.mm. e ii;
 - f2) "Committente", "Responsabile dei lavori", "Coordinatore per la Progettazione" e/o "Coordinatore per l'esecuzione dei Lavori" ai sensi del D. Lgs. n. 81/2008 e ss.mm. e ii.

L'Assicurazione comprende anche:

- 1. i danni conseguenti a rovina totale o parziale delle opere in costruzione o sulle quali si eseguono lavori, verificatisi durante l'esecuzione o entro cinque anni dalla loro ultimazione;
- 2. i danni e le spese imputabili all'Assicurato per neutralizzare o limitare le conseguenze di un grave difetto che incida sulla stabilità dell'opera, con obbligo da parte dell'Assicurato di darne immediato avviso alla Società. In caso di disaccordo sull'utilità delle spese suddette o sull'entità dei detti danni e spese, se previsto dalla normativa di legge vigente al momento di applicazione della norma, le Parti si obbligano a conferire ad un Collegio di tre periti mandato di decidere se ed in quale misura siano dovuti gli indennizzi. Detti periti sono nominati uno da ciascuno delle parti ed il terzo di comune accordo o, in caso contrario, dal Presidente del Tribunale competente; ciascuna delle parti remunera il perito da essa designato, contribuendo alla metà delle spese e competenze del terzo perito. Le decisioni del Collegio peritale sono prese a maggioranza di voti, con dispensa da ogni formalità di legge e sono vincolanti per le Parti anche se uno dei periti dissente o si rifiuta di firmare il relativo verbale;
- 3. le perdite patrimoniali conseguenti a gravi difetti alle opere riscontrati dopo la ultimazione dei lavori e che rendano l'opera inidonea all'uso al quale è destinata; rimane comunque escluso ogni costo per eventuali migliorie.

Le estensioni di cui al presente articolo non sono operanti:

- qualora il Dipendente tecnico responsabile del danno abbia svolto attività non rientranti nelle sue competenze professionali stabilite dalle leggi, dai regolamenti che disciplinano le rispettive professioni;
- se i lavori vengono eseguiti da imprese di proprietà o il cui socio a responsabilità illimitata o amministratore sia dipendente dell'Assicurato;
- per i danni ai macchinari, attrezzature, materiali o strumenti destinati all'esecuzione dei lavori, salvo il caso in cui i danni derivino da rovina totale o parziale delle opere in costruzione, nonché per i danni a cose che l'Assicurato abbia in custodia o che detenga a qualsiasi titolo;
- per i danni derivanti dalla mancata rispondenza delle opere all'uso ed alle necessità cui sono destinate; sono viceversa compresi i danni materiali e corporali che derivino dagli effetti pregiudizievoli delle opere stesse.

Art. 17ter - Estensione alla RC derivante dall'attività di Dipendenti Legali

A integrazione dell'Art. 16 "Oggetto dell'Assicurazione", l'assicurazione è estesa alla copertura della Responsabilità Civile derivante all'Assicurato per Perdite Patrimoniali involontariamente cagionati a terzi in conseguenza di atti od omissioni, di cui debba rispondere a norma di legge, commessi da qualsiasi Dipendente abilitato a prestare attività per il Contraente in qualità di Dipendente Legale come definito in polizza.

Art. 18 - Massimali dell'assicurazione - Franchigia

L'Assicurazione è prestata fino alla concorrenza del Massimale di:

- euro 1.000.000,00 per ciascun Sinistro e di
- euro 3.000.000,00 per anno in aggregato, indipendentemente dal numero dei Sinistri notificati

dall'Assicurato durante lo stesso periodo. L'anzidetto massimale aggregato rappresenta il limite di risarcimento anche in caso di corresponsabilità tra più Dipendenti e/o Amministratori in un medesimo sinistro, indipendentemente dal numero dei menzionati soggetti coinvolti.

La copertura assicurativa è prestata con l'applicazione di una franchigia di euro 2.500,00 per ogni Sinistro.

Art. 19 - Esclusioni

Sono esclusi dall'assicurazione i danni:

- a) verificatisi in relazione a fatti, atti od omissioni derivanti da dolo di Amministratori e Dipendenti, accertato con provvedimento definitivo dell'Autorità competente;
- b) provocati da inquinamento dell'aria, dell'acqua e del suolo;
- c) conseguenti a detenzione ed impiego di sostanze radioattive e comunque connessi con fenomeni di trasmutazioni del nucleo dell'atomo o con radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
- d) connessi o conseguenti alla circolazione su strade di uso pubblico o su aree a queste equiparate di veicoli a motore, per i quali sia obbligatoria l'assicurazione in conformità alle norme di cui al D.Lgs. 07/09/2005, n. 209 e ss.mm. e ii., nonché da navigazione di natanti a motore o da impiego di aeromobili;
- e) conseguenti a lesioni personali, morte e danneggiamento di cose, salvo quanto disciplinato all'ultimo comma dell' Art. 16 e, relativamente alla Responsabilità civile professionale dei dipendenti tecnici, all'Art. 17bis;
- f) connessi o conseguenti alla stipulazione e/o mancata stipulazione e/o modifica di assicurazioni nonché al mancato e/o tardivo pagamento dei premi assicurativi;

Sono inoltre escluse dall'Assicurazione:

- 1) le Richieste di risarcimento, come definite in polizza, delle quali l'Assicurato abbia già avuto formale notizia, precedentemente alla data di stipulazione del presente contratto;
- 2) le Richieste di risarcimento, come definite in polizza, antecedenti alla data di effetto del presente contratto, derivanti da qualsiasi controversia legale in corso o antecedente alla data di effetto del presente contratto;
- 3) i danni derivanti dalla presenza e per gli effetti, diretti ed indiretti, di sostanze tossiche di qualsiasi tipo, ivi compresi: amianto/asbesto, funghi, muffa, micotossine, spore o qualsiasi vapore di natura biologica;
- 4) i danni materiali direttamente o indirettamente conseguenti all'esercizio della professione medica o paramedica;
- 5) multe, ammende e sanzioni pecuniarie inflitte direttamente all'Assicurato.

Art. 20 - Periodo di efficacia della garanzia

1. L'assicurazione è operante per le Richieste di risarcimento pervenute all'Assicurato e denunciate alla Società durante il Periodo di Assicurazione, conseguenti a Eventi dannosi verificatisi durante il medesimo periodo ed antecedentemente alla data di stipula del presente contratto, per il periodo di retroattività indicato nella Scheda di polizza.
2. L'assicurazione è inoltre operante per le Richieste di risarcimento pervenute all'Assicurato e denunciate alla Società entro i 5 (cinque) anni successivi alla cessazione del contratto, purché derivanti da Eventi dannosi verificatisi nel Periodo di efficacia dell'assicurazione.

Il massimale annuo aggregato indicato nella Scheda di Polizza rappresenta l'obbligazione massima della Società cumulativamente per tutti i sinistri pertinenti all'intera durata del periodo di ultrattività della garanzia, la quale manterrà validità anche nel caso di successiva stipulazione da parte dell'Assicurato di altra assicurazione per gli stessi rischi garantiti con la presente polizza.

Art. 21 - Estensione territoriale

L'assicurazione vale per i Sinistri derivanti da comportamenti colposi posti in essere nel territorio dell'Unione Europea, della Confederazione Svizzera, dello Stato Città del Vaticano e della Repubblica di San Marino.

Art. 22 - Persone non considerate terzi

Non sono considerate terzi il coniuge, i genitori e i figli del legale rappresentante del Contraente nonché qualsiasi altro parente o affine convivente.

Art. 23 - Vincolo di solidarietà

In caso di responsabilità solidale dell'Assicurato con altri soggetti, gli Assicuratori risponderanno di quanto dovuto dall'Assicurato, fermo il diritto di regresso nei confronti di altri terzi responsabili.

Art. 24 - Sinistri in serie

In caso di Sinistri in serie, come definiti in polizza, la data della prima denuncia agli Assicuratori sarà considerata come data di tutti i successivi Sinistri, ancorché notificati all'Assicurato in epoche diverse e successive e anche dopo la data di cessazione dell'assicurazione.

Art. 25 - Gestione delle vertenze di danno - Spese legali

a) Vertenze di responsabilità civile

La Società assume fino a quando ne ha interesse la gestione delle vertenze sia in sede stragiudiziale che giudiziale, a nome dell'Assicurato, designando, ove occorra, legali e tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'Assicurato stesso con l'assenso dell'Assicurato.

Sono a carico della Società le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato, ai sensi dell'art. 1917 c.c., entro il limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda. Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite fra Società e Assicurato in proporzione del rispettivo interesse, fermo restando il limite di un quarto del massimale di cui sopra.

La Società non riconosce spese incontrate dall'Assicurato per i legali o i tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe o ammende. Tuttavia la Società acconsentirà a nominare Legali e Tecnici di fiducia dell'Assicurato su motivata richiesta di quest'ultimo. I costi delle persone così nominate si aggiungono a quelli dei Legali e Tecnici designati dalla Società e sono a carico di quest'ultima nei limiti stabiliti dal presente articolo.

La Società, entro 30 giorni dalla comunicazione da parte dell'Assicurato della volontà di avvalersi di propri legali e/o tecnici, dovrà comunicare per iscritto l'eventuale proprio dissenso e deve in ogni caso evitare qualsiasi pregiudizio alla difesa dei diritti dell'Assicurato e pertanto rimborserà le spese incontrate dall'Assicurato per legali o tecnici che non siano da essa designati nel caso in cui l'Assicurato stesso abbia dovuto direttamente provvedere al fine di rispettare le scadenze processuali previste.

In caso di definizione transattiva del danno e ferma ogni altra condizione di polizza, l'Assicurato potrà continuare a proprie spese la gestione delle vertenze fino ad esaurimento di ogni grado di giudizio, anche se successivo a quello in cui si trova al momento dell'avvenuta transazione.

La Società deve in ogni caso evitare qualsiasi pregiudizio alla difesa dei diritti dell'Assicurato, restando comunque obbligata fino all'importo convenuto in occasione della predetta definizione transattiva.

b) Vertenze al T.A.R. e al Consiglio di Stato

Fermo quanto previsto alla lett. a) , la Società assume fino a quando ne ha interesse la gestione delle vertenze per resistere ad azioni di responsabilità avanti il Giudice amministrativo.

La presente garanzia è operante solo nel caso di effettiva richiesta di risarcimento, sia che la stessa venga formulata nei confronti dell'Assicurato fin dall'apertura del procedimento, sia che essa venga successivamente formalizzata. In ogni caso la Società è obbligata per le sole spese afferenti la difesa dell'Assicurato per resistere alla pretesa risarcitoria.

Art. 26 – Determinazione e Regolazione del premio

Il premio viene calcolato convenzionalmente applicando il tasso lordo offerto al preventivo delle Retribuzioni Lorde preventivate per l'anno 2019 ed è determinato nell'importo annuo esposto nella Scheda di Polizza, restando convenuto che tale importo si intende fisso. Non è pertanto prevista alcuna regolazione del premio alla fine di ciascun periodo assicurativo annuo o della minor durata del contratto.

**NORME SPECIALI RELATIVE ALL'ASSICURAZIONE DEI DIPENDENTI
CON INCARICHI DI PROGETTAZIONE DI LAVORI**

Art. 27 - Attivazione coperture per Progettisti

L'Assicurazione può essere estesa, su richiesta e dietro pagamento del relativo premio addizionale, alla responsabilità derivante - ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm. e ii. - ai Dipendenti del Contraente incaricati della progettazione di lavori.

Ai fini dell'operatività dell'anzidetta estensione dell'assicurazione gli Assicuratori si impegnano a rilasciare - previo ricevimento della richiesta di cui in premessa - un distinto certificato specifico per ogni Opera, redatto secondo lo schema di cui all'Appendice 1 (Progettisti) a conferma della validità della copertura e con Massimale dedicato per ogni Opera.

Il premio relativo a tali certificati sarà calcolato e corrisposto nei termini indicati all'art. 10 della richiamata Appendice 1.

Il valore massimo di ogni singola opera ai fini del rilascio dei certificati è stabilito in euro 20.000.000,00.

DOCUMENTO FIRMATO DIGITALMENTE

LA SOCIETÀ

IL CONTRAENTE

APPENDICE 1

Modulo proposta di Assicurazione
della Responsabilità Professionale del Progettista Interno alla Stazione Appaltante
(Ex Art. 24, comma 4 del D. LGS n. 50/2016)

Contraente/Stazione Appaltante:

Descrizione dell'Opera:

.....

Luogo di esecuzione dell'Opera:

Costo complessivo previsto per l'Opera:

Assicurati (*)

1.

2.

3.

Data di affidamento dell'incarico per la progettazione:

Data prevista di inizio dei lavori di realizzazione dell'Opera:

Data prevista di termine dei lavori di realizzazione dell'Opera:

Massimale assicurato: euro 1.000.000,00 per sinistro, con il sottolimito - per i maggiori costi per varianti e le nuove spese di progettazione - pari al 20% dell'importo dei lavori progettati.

Franchigia/Scoperto: non previsti

Premio lordo: euro

DICHIARAZIONE DI ASSENZA SINISTRI

Agli effetti di quanto disposto dagli artt. 1892 - 1893 del C.C. i sottoscritti dichiarano di non avere ricevuto alcuna richiesta di risarcimento in ordine a comportamenti colposi e di non essere a conoscenza di elementi che possano far supporre il sorgere dell'obbligo di risarcimento, per fatto loro imputabile, già al momento della stipulazione dell'Assicurazione.

Data

Il/I Progettista/i /Assicurato/i

.....

.....

.....

(*) l'assicurazione è prestata in favore dei dipendenti del Contraente incaricati della progettazione dell'Opera sopra descritta

Avvertenza importante:

Ai fini del rilascio del relativo Certificato, il presente Modulo Proposta deve essere trasmesso agli Assicuratori prima dell'inizio dei lavori di realizzazione dell'Opera.

**ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITA' PROFESSIONALE
DEL PROGETTISTA INTERNO ALLA STAZIONE APPALTANTE
(ART. 24 COMMA 4 DEL D.LGS. 50/2016)**

DEFINIZIONI

Ai fini del presente contratto, valgono le seguenti definizioni:

Assicurazione

Il contratto di assicurazione.

Polizza o Certificato

Il documento che attesta la copertura assicurativa per l'Opera di cui alla relativa Scheda Tecnica.

Contraente

Il soggetto che stipula l'Assicurazione.

Assicurato

La persona fisica indicata in ciascuna Scheda Tecnica.

Società o Assicuratori

L'impresa di assicurazione, regolarmente autorizzata all'esercizio dell'attività assicurativa ed in particolare del ramo o dei rami di pertinenza, che assume il rischio e rilascia la copertura assicurativa.

Danno

Qualsiasi pregiudizio subito da terzi suscettibile di valutazione economica.

Danno Materiale

Il pregiudizio economico subito da terzi conseguente a danneggiamento di cose od animali, lesioni personali, morte.

Perdita Patrimoniale

Il pregiudizio economico subito da terzi che non sia conseguenza di Danni Materiali.

Sinistro

Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l'Assicurazione.

Indennizzo/Risarcimento

La somma dovuta dagli Assicuratori in caso di Sinistro.

Massimale

L'importo massimo dell'Indennizzo/Risarcimento a cui sono tenuti gli Assicuratori.

Franchigia

L'importo che, per ogni Sinistro, resta a carico dell'Assicurato.

Premio

La somma dovuta dal Contraente agli Assicuratori quale controprestazione a fronte del rilascio dell'Assicurazione.

Progettista

Il dipendente della Stazione Appaltante incaricato ai sensi dell'Art. 24 del D.lgs. n. 50/2016 della progettazione dell'Opera.

Stazione Appaltante

L'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore o il soggetto aggiudicatore o l'altro soggetto aggiudicatore di cui all'Art. 3 lettere a), e), f) e g) del D.lgs. n. 50/2016.

Opera

L'opera da costruire o costruita oggetto dell'appalto e descritta in ciascuna Scheda Tecnica.

Luogo di esecuzione delle Opere

Il cantiere (area circoscritta o interdetta al libero accesso) indicato nella Scheda Tecnica nel quale l'esecutore dei lavori realizza l'Opera per cui è prestata l'attività di progettazione oggetto dell'Assicurazione.

Scheda Tecnica

Il documento, allegato a ciascun Certificato, in cui vengono riportati gli estremi della copertura e dell'Opera progettata.

Broker incaricato

Assiteca BSA Srl (intermediario iscritto R.U.I. sezione B n. 163861), mandatario incaricato dal Contraente per la gestione ed esecuzione del contratto, ai sensi dell'art. 109 comma 2 lett. b) del D.Lgs. n. 209/2005.

CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE

Art. 1 - Dichiarazioni

L'Assicurato e/o il Contraente dichiarano che:

- a) l'Assicurato è abilitato all'esercizio della professione ed in regola con le disposizioni di legge per l'affidamento della progettazione dell'Opera;
- b) l'attività di progettazione descritta in ciascuna Scheda Tecnica rientra nelle competenze professionali dell'Assicurato.

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze dell'Assicurato e/o del Contraente, relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'Indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'Assicurazione (Artt. 1892, 1893 e 1894 C.C.).

Art. 2 - Altre assicurazioni

L'Assicurato e/o il Contraente, a parziale deroga di quanto disposto dall'Art. 1910 C.C., sono esonerati dall'obbligo di comunicare agli Assicuratori l'esistenza e la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio, fermo restando l'obbligo, in caso di Sinistro, di darne comunicazione a tutti gli assicuratori indicando a ciascuno il nome degli altri.

Art. 3 - Pagamento del Premio

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24.00 della data indicata all'art. 6 lett. b) e indicata nel singolo Certificato, in pendenza del pagamento del relativo premio che - a parziale deroga dell'art. 1901 del Codice Civile - verrà corrisposto dal Contraente in sede di regolazione nei termini previsti dall'art. 10 Calcolo e Regolazione dei Premi.

I premi potranno essere pagati alla Direzione della Società o alla sede dell'Agenzia alla quale è assegnata la polizza, anche per il tramite del broker.

Le somme pagate a titolo di Premio rimangono comunque acquisite dagli Assicuratori indipendentemente dal fatto che l'Assicurazione cessi prima della data prevista all'art. 6 lett. c).

Art. 4 - Forma delle comunicazioni e modifiche dell'Assicurazione

Tutte le comunicazioni tra le parti devono essere effettuate per iscritto, e le eventuali modifiche dell'Assicurazione devono essere provate mediante atto scritto.

Art. 5 - Obblighi dell'Assicurato e/o del Contraente

L'Assicurato e/o il Contraente devono comunicare agli Assicuratori l'eventuale mancato inizio dei lavori entro 24 mesi dalla data di approvazione del progetto.

In caso di Sinistro, l'Assicurato e/o il Contraente devono darne avviso scritto agli Assicuratori, entro 30 (trenta) giorni da quando ne hanno avuto conoscenza.

Art. 6 - Durata ed efficacia dell'assicurazione

- a) La durata dell'assicurazione è riportata nel Certificato ed in ogni caso non potrà superare un periodo di 48 mesi escluso il periodo di collaudo;
- b) L'efficacia dell'Assicurazione decorre dalla data effettiva di inizio dei lavori, comunicata dall'Assicurato/Contraente e indicata nel Certificato/Scheda di copertura;
- c) L'Assicurazione cessa, per ciascuna parte dell'opera progettata, alle ore 24 del giorno di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione, rilasciati entro 12 mesi dalla ultimazione dei lavori ed in ogni caso per un periodo non superiore ai 12 mesi successivi alla data di cessazione del presente Certificato.

Quanto sopra purché gli eventi per i quali è prestata la copertura assicurativa si verifichino entro la data prevista per l'ultimazione dei lavori indicata nel Certificato/Scheda di copertura e siano notificati nei termini previsti all'art. 5.

Art. 7 - Oneri fiscali

Gli oneri fiscali relativi all'Assicurazione sono a carico del Contraente.

Art. 8 - Foro competente

Foro competente è esclusivamente quello del luogo in cui ha sede il Contraente.

Art. 9 - Rinvio alle norme di legge

Per tutto quanto non diversamente regolato, valgono le norme di legge.

Art. 10 - Calcolo dei Premi

Il Premio lordo per ciascun Certificato che verrà emesso alle condizioni di cui alla presente Polizza sarà calcolato applicando all'importo complessivo delle Opere i seguenti tassi, in base alla durata dei lavori:

- Lavori con durata fino a 12 mesi: 0,50 promille
- Lavori con durata fino a 24 mesi: 0,90 promille
- Lavori con durata fino a 36 mesi: 1,20 promille
- Lavori con durata fino a 48 mesi: 1,50 promille

Nel caso in cui l'importo complessivo dell'Opera oggetto del Certificato sia superiore ad euro 20.000.000,00 il tasso applicato sarà comunicato dalla Società.

In relazione ai certificati emessi nel corso del medesimo periodo assicurativo annuo, il premio complessivamente dovuto dal Contraente alla Società deve essere corrisposto nei 90 giorni successivi al ricevimento della specifica Appendice di regolazione emessa dalla Società e formalmente ritenuta corretta.

In caso di mancato pagamento del premio dovuto, da parte del Contraente, la Società non sarà tenuta a rispondere dei sinistri riconducibili ai Certificati emessi nel periodo cui si riferisce la mancata regolazione.

Art. 11 - Clausola broker

Il Contraente si avvale, per la gestione e l'esecuzione del presente contratto dell'assistenza e della consulenza del Broker incaricato.

Pertanto, a parziale deroga delle norme che regolano l'assicurazione, il Contraente e la Società si danno reciprocamente atto che ogni comunicazione inerente l'esecuzione del presente contratto - con la sola eccezione di quelle riguardanti la durata e la cessazione del rapporto assicurativo - dovrà essere trasmessa, dall'una all'altra parte, unicamente per il tramite del Broker incaricato. Per effetto di tale pattuizione, ogni comunicazione fatta dal Contraente/Assicurato al Broker incaricato si intenderà come fatta alla Società e viceversa, come pure ogni comunicazione fatta dal Broker incaricato in nome e per conto del Contraente/Assicurato, si intenderà come fatta dal Contraente/Assicurato stesso.

Resta inteso che il Broker incaricato gestirà in esclusiva per conto del Contraente il contratto sottoscritto per tutto il permanere in vigore dell'incarico di brokeraggio, con l'impegno del Contraente a comunicarne alla Società l'eventuale revoca ovvero ogni variazione del rapporto che possa riguardare il presente contratto.

La Società dà e prende atto che il pagamento dei premi viene effettuato tramite il Broker incaricato e riconosce che il pagamento effettuato in buona fede dal Contraente al Broker incaricato si considera - ai fini di quanto disposto dall'art. 1901 C.C. - come eseguito nei confronti della Società e deve pertanto intendersi liberatorio per il Contraente.

Il Broker incaricato si impegna a dare una tempestiva comunicazione alla Società degli incassi realizzati per titoli relativi al presente contratto rilasciati dalla Società medesima procedendo quindi a regolarne i rispettivi importi con estratto all'ultimo giorno del mese nel quale è stato effettuato l'incasso e alla corresponsione materiale dei premi entro il giorno 10 del mese successivo.

La remunerazione del Broker è a carico della Società nella misura percentuale pari al 11% (undici per cento) del premio di assicurazione.

Art. 11 - Clausola broker (operante - in alternativa alla precedente - in caso di polizza Lloyd's)

Il Contraente dichiara di avvalersi, per la gestione e l'esecuzione del presente contratto - ivi compreso il pagamento dei premi - dell'assistenza e della consulenza del Broker incaricato. Pertanto:

- a. ogni comunicazione effettuata al Broker dal Corrispondente/Coverholder dei Lloyd's si considererà come effettuata al Contraente;
- b. ogni comunicazione effettuata dal Broker al Corrispondente/Coverholder dei Lloyd's si considererà come effettuata dal Contraente stesso.

Gli Assicuratori conferiscono mandato al Corrispondente/Coverholder dei Lloyd's di ricevere e trasmettere la corrispondenza relativa alla presente polizza e, pertanto:

- c. ogni comunicazione effettuata al Corrispondente/Coverholder dei Lloyd's si considererà come effettuata agli Assicuratori;
- d. ogni comunicazione effettuata dal Corrispondente/Coverholder dei Lloyd's si considererà come effettuata dagli Assicuratori.

Resta inteso che il Broker incaricato gestirà in esclusiva per conto del Contraente il contratto sottoscritto per tutto il permanere in vigore dell'incarico di brokeraggio, con l'impegno del Contraente a comunicarne alla Società l'eventuale revoca ovvero ogni variazione del rapporto che possa riguardare il presente contratto.

Gli Assicuratori danno e prendono atto che il pagamento dei premi viene effettuato tramite il Broker incaricato e riconoscono che il pagamento effettuato in buona fede dal Contraente al Broker incaricato si considera - ai fini di quanto disposto dall'art. 1901 C.C. - come eseguito nei confronti degli Assicuratori e deve pertanto intendersi liberatorio per il Contraente.

La remunerazione del Broker è a carico della Società nella misura percentuale pari al 11% (undici per cento) del premio di assicurazione.

Art. 12 - Obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche e integrazioni, la Società assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla suddetta legge, pena la nullità assoluta del presente contratto e le conseguenze ivi previste.

NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ PROFESSIONALE
DEL PROGETTISTA INTERNO ALLA STAZIONE APPALTANTE

Art. 13 - Oggetto dell'Assicurazione

Gli Assicuratori si obbligano a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a risarcire a terzi per le Perdite Patrimoniali ed i Danni Materiali causati a seguito di errori od omissioni - anche delle persone di cui l'Assicurato debba rispondere - nello svolgimento dell'attività di progettazione dell'Opera indicata nella Scheda Tecnica, compresi gli errori od omissioni che abbiano determinato a carico della Stazione Appaltante nuove spese di progettazione e/o maggiori costi.

Art. 14 - Inizio e termine della garanzia - Forma "claims made"

L'Assicurazione vale per le richieste di risarcimento pervenute all'Assicurato e comunicate agli Assicuratori per la prima volta nel corso del periodo di validità del Certificato, a condizione che tali richieste siano relative a fatti posti in essere successivamente alla data di affidamento della progettazione e che non siano state ancora presentate all'Assicurato alla data di decorrenza del Certificato.

L'Assicurazione è altresì operante per le richieste di risarcimento pervenute all'Assicurato e denunciate agli Assicuratori fino alle ore 24.00 del giorno di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione ma in ogni caso non oltre i 24 mesi successivi alla scadenza del Certificato, e purché le richieste di risarcimento siano afferenti ad errori od omissioni posti in essere dall'Assicurato durante il periodo compreso tra la data di affidamento della progettazione e la data di scadenza della Polizza.

Qualora, per qualsiasi motivo, il certificato di collaudo provvisorio o il certificato di regolare esecuzione non siano emessi entro i 12 mesi successivi alla data prevista per l'ultimazione dei lavori, l'Assicurato e/o il Contraente possono chiedere una proroga della copertura assicurativa che gli Assicuratori s'impegnano a concedere alle condizioni che saranno concordate.

Agli effetti di quanto disposto dagli Artt. 1892 e 1893 C.C., l'Assicurato dichiara di non avere ricevuto alcuna richiesta di risarcimento, né di essere a conoscenza di alcun elemento che possa far supporre il sorgere dell'obbligo di risarcimento, per fatto a lui imputabile, al momento della stipula della Polizza.

Art. 15 - Massimale

La presente assicurazione è prestata fino alla concorrenza del Massimale di euro 1.000.000,00 per sinistro. È fatta eccezione per quanto riguarda i maggiori costi per varianti e le nuove spese di progettazione, derivanti alla Stazione Appaltante da errori od omissioni nella redazione del progetto, per i quali la garanzia è prestata con un limite di risarcimento pari al 20% dell'importo dei lavori progettati.

Art. 16 - Estensione territoriale

L'Assicurazione vale per gli incarichi di progettazione relativi ad Opere da realizzarsi nel territorio della Repubblica Italiana.

Art. 17 - Rischi esclusi dall'Assicurazione

L'assicurazione non comprende i danni, le spese e i costi:

- a) conseguenti a morte o lesioni personali ovvero danneggiamento o deterioramento di beni materiali, salvo che derivino da vizi di progettazione;
- b) derivanti da errori od omissioni imputabili all'Assicurato a titolo di dolo accertato con provvedimento definitivo dell'autorità competente;
- c) per sinistri derivanti da fatti o circostanze già noti all'Assicurato alla data di decorrenza del Certificato;

- d) conseguenti a violazione di norme in materia di ambiente e/o conseguenti ad inquinamento di aria, acqua o suolo nonché ad interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti e corsi di acqua, alterazioni od impoverimento di falde acquifere, di giacimenti minerari e in genere di quanto si trova nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento, danni ambientali in generale;
- e) conseguenti a sviluppo di energia nucleare o di radioattività.

Art. 18 - Vincolo di solidarietà

In caso di responsabilità solidale dell'Assicurato con altri soggetti, gli Assicuratori risponderanno di quanto dovuto dall'Assicurato, fermo il diritto di regresso nei confronti di altri terzi responsabili.

Art. 19 - Gestione delle vertenze di danno - Spese Legali

Gli Assicuratori assumono la gestione delle vertenze - sia in sede stragiudiziale che giudiziale - a nome dell'Assicurato designando, ove occorra, legali o tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'Assicurato stesso.

Sono a carico degli Assicuratori le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato, entro il limite di un importo pari al quarto del Massimale indicato in Polizza, per il danno cui si riferisce la domanda.

Qualora la somma dovuta superi il Massimale, le spese vengono ripartite fra Assicuratori e Assicurato in proporzione del rispettivo interesse, fermo restando il limite di un quarto del Massimale di cui sopra.

Gli Assicuratori non riconoscono spese sostenute dall'Assicurato per legali o tecnici che non siano da loro designati e non rispondono di multe o ammende né delle spese di giustizia penale.

Art. 20 - Clausola di raccordo

Le parti convengono che qualora vengano emanati provvedimenti legislativi e/o regolamentari ovvero linee guida dell'ANAC, che definiscono diversi termini e/o limiti e/o modalità di attivazione della copertura dei dipendenti incaricati della progettazione - anche mediante l'eventuale adozione di schemi tipo dell'assicurazione - le garanzie di cui alla presente Appendice saranno conseguentemente adeguate al contenuto dei citati provvedimenti.

DICHIARAZIONI DEL CONTRAENTE

Agli effetti degli Artt. 1341 e 1342 C.C. le Parti dichiarano di approvare specificamente le disposizioni dei seguenti articoli delle Condizioni Generali di Assicurazione e delle Norme che regolano l'Assicurazione della Responsabilità Professionale del Progettista Interno alla Stazione Appaltante:

Art. 1 - Dichiarazioni

Art.11 - Clausola broker

Art.14 - Inizio e termine della garanzia - Forma "claims made"

Art.17 - Rischi esclusi dall'Assicurazione

Art.19 - Gestione delle vertenze di danno - Spese Legali

Art.20 - Clausola di raccordo

DOCUMENTO FIRMATO DIGITALMENTE

LA SOCIETÀ

IL CONTRAENTE

SCHEDA TECNICA

Contraente: Comune di Fanano (Prov. MO)
Piazza Marconi n. 1 - CAP 41021 C.F./P.IVA 0000000562780361
durata del contratto: anni 3 e mesi 8, con
effetto dal: 30/04/2020
scadenza il: 31/12/2023
scadenza prima rata il: 31/12/2020

Massimali assicurati

- ☐ euro 1.000.000,00 per sinistro;
- ☐ euro 3.000.000,00 per periodo assicurativo annuo;
- ☐ euro 3.000.000,00 in caso di corresponsabilità di più soggetti, di cui debba rispondere l'Assicurato, in un medesimo evento.

Periodo di Retroattività

- ☐ illimitata

Periodo di ultrattività della garanzia

- ☐ anni 5 (cinque) dalla cessazione del servizio/mandato avvenuta nel periodo di validità del contratto
- ☐ anni 5 (cinque) dalla cessazione del contratto

Franchigia per ogni sinistro:

- ☐ € 2.500,00

Elementi per il conteggio del premio:

Il premio annuo lordo dovuto per l'assicurazione è determinato forfetariamente in misura fissa in base alle sotto indicate Retribuzioni lorde annue (*come definite in polizza*) preventivate per l'anno 2019 e non è pertanto soggetto a regolazione.

- Retribuzioni lorde preventivate per l'anno 2019: 631.000,00
- Tasso lordo di premio pro mille: _____

Il premio annuo ammonta pertanto a euro _____ al lordo delle imposte vigenti pro tempore (22,25%)

Elementi per il conteggio del premio per la garanzia Responsabilità professionale del progettista dipendente (ex art. 24 D.Lgs. 50/2016): Vedasi art. 10 dell'Appendice 1

DOCUMENTO FIRMATO DIGITALMENTE

LA SOCIETÀ

IL CONTRAENTE